SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 –02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOC: Servizio Prevenzione e Protezione
RESPONSABILE:Ing. Erminio Pace
Tel. 0746279786– e-mail:e.pace@asl.rieti.it
Funzionario Responsabile per quanto comunicato:Ing. Erminio Pace

PROCEDURA DI SICUREZZA PER L'INTRODUZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI NELLA AUSL RIETI

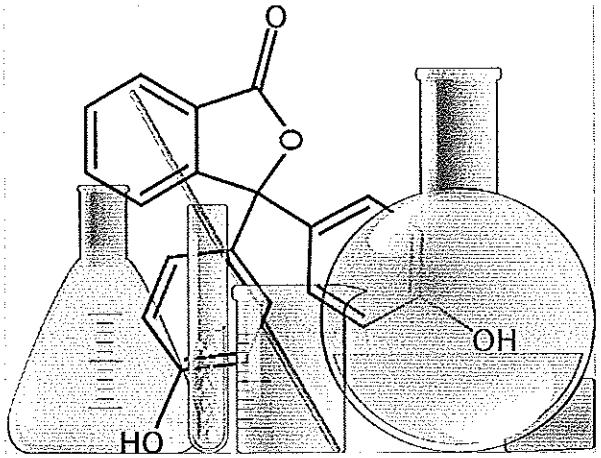

Direttore Generale Dott.ssa L. Figorilli	RSPP Ing. E. Pace	Direzione TP Ing. R. Campogiani	DMO RIETI Dott. P. Carducci	UOC ABS Dott. L. Quattrini	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici Dott.ssa E. Giordani

Revisione	Data
Emissione 00	25/06/2014
Revisione 01	02/03/17

Indice

1. Scopo Pag. 1
2. Definizioni Pag. 2
3. Campo di applicazione Pag. 3
4.Responsabilità , compiti e modalità operative Pag. 3

1. Scopo

Scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità di introduzione e monitoraggio degli agenti chimici, cancerogeni e mutageni all'interno dell'Azienda USL di Rieti, al fine di rendere sempre disponibili e consultabili le relative Schede di Sicurezza, in conformità agli adempimenti previsti dalla legge.

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva): sistemi che intervenendo direttamente sulla fonte riducono o eliminano il rischio di esposizione di un gruppo di lavoratori (es. Cappe Chimiche).
- AGENTI CHIMICI: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

- AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:
  1. Agenti chimici classificati come **sostanze** pericolose ai sensi del D.Lgs. n.52/1997 e s.m.i., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione, come sostanze pericolose, di cui al predetto decreto;
  2. Agenti chimici classificati come **preparati** (miscele) pericolosi ai sensi del D.Lgs. n.65/03 e s.m.i., nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione, come preparati pericolosi, di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
  3. Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

- AGENTE CANCEROGENO
  1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.
  2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al n. 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i.
  3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII (*del D.Lgs. 81/08*), nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'Allegato XLII (*del D. Lgs. 81/08*).

- AGENTE MUTAGENO
  1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e s.m.i.
  2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i.

3. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, pericolosi e non, utilizzati in Azienda e trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti aziendali coinvolti nelle attività di acquisto, distribuzione e utilizzo degli agenti.

4. Responsabilità , compiti e modalità operative

I Dirigenti di tutte le strutture aziendali:

- Non utilizzano e non fanno utilizzare agenti chimici se non dispongono della relativa Scheda di Sicurezza, nella U.O. o nell'apposita pagina Web del SPP
- Prima dell'utilizzo dei prodotti chimici, assicurano la disponibilità dei DPI e dei DPC, vigilano sul corretto utilizzo degli stessi.
- Richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei DPC e dei DPI messi a loro disposizione.
- Portano a conoscenza di tutti i lavoratori della propria U.O. le modalità per la consultazione delle Schede di Sicurezza pubblicate nel sito WEB aziendale (http://www.asl.rieti.it./staff/prevenzione/documentazione/schede-sicurezza.php).
- Individuano i bisogni formativi inerenti all'utilizzo di agenti chimici e li comunicano al SPP;

I Preposti di tutte le strutture aziendali:

- nel caso di deterioramento delle etichette presenti sui contenitori degli agenti chimici, curano il corretto smaltimento dei contenitori stessi, in modo da assicurare che non vengano utilizzati contenitori privi di etichettatura.

- Sovrintendono e vigilano sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Prima dell'utilizzo dei prodotti chimici, vigilano sul corretto utilizzo dei DPI e dei DPC.

I Dirigenti delle strutture: UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici, UOC Acquisizione e Logistica Beni e Servizi e UOC Tecnico Patrimoniale, relativamente al loro ruolo di acquisto e fornitura di prodotti chimici, cancerogeni e mutageni, pur rimanendo responsabili dell'esecuzione delle attività, individuano un **referente** all'interno della propria U.O. che sarà incaricato dell'applicazione della presente procedura e, nello specifico:

- PRIMA CHE VENGA INTRODOTTO IN AZIENDA UN NUOVO AGENTE CHIMICO
  - Il referente acquisisce la relativa Scheda di Sicurezza e provved a trasmetterla al SICO unitamente al **report** aggiornato in formato *.pdf così strutturato:

UOC *(a cui è fornito il prodotto)*	NOME COMMERCIALE

- COSTANTE AGGIORNAMENTO:
  - appena ne venga a conoscenza, o comunque semestralmente, verifica se le Schede di Sicurezza hanno subito aggiornamenti o modifiche e, nel caso, provvede a trasmetterla al SICO aggiornando anche in questo caso il report

Il Dirigente della seguente struttura: SICO

- All'indirizzo http://www.asl.rieti.it./staff/prevenzione/documentazione/schede-sicurezza.php assicura la pubblicazione delle Schede di Sicurezza e del report all'interno delle sottocartelle relative ad ogni Servizio/UOC che ha trasmesso i dati.

Il SPP

- Utilizza i dati pubblicati sul sito aziendale ai fini della VdR.

Il MEDICO COMPENTE

- Utilizza i dati pubblicati sul sito aziendale ai fini della propria attività istituzionale